

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1386

Atto di intesa regionale, ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55, per il progetto presentato da ENEL Produzione S.p.A. relativo alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II - Progetto di realizzazione vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borracino, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con nota n. 6810 del 30/03/2018 la società Enel Produzione SpA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Generale il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica - istanza di autorizzazione ai sensi della legge 9 aprile 2002 n. 55 articolo 1 comma 1, per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" nella centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II";
- con nota n. 11323 del 30.04.2018 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare Divisione III Produzione Elettrica - ha avviato il procedimento autorizzativo per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" nella centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II"
- Nell'ambito del procedimento è stata indetta, a cura del MiSE, la conferenza di servizi semplificata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con richiesta dei pareri alle Amministrazioni coinvolte. In particolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) circa la compatibilità ambientale dell'iniziativa (quest'ultima parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 55/2002).

Decorso il tempo limite previsto dalla normativa per l'espressione dei pareri di competenza con nota n. 58304 dell'8.08.2018 il MiSE ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, i pareri e le comunicazioni pervenute nell'istruttoria a quella data, tra cui il provvedimento direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA del MATTM (n. 2781 del 7.06.2018). Con la medesima nota il MiSE, in considerazione dei pareri pervenuti, ha chiesto alla società Enel, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e al Servizio VIA e V.I.NC.A. della Regione Puglia di adempiere ad alcune richieste formulate.

Al riguardo, con riferimento alle suddette richieste, sono pervenute:

- la nota prot. n. 16007 del 14.08.2018 con cui l'Enel ha fornito alla Regione Puglia i chiarimenti richiesti in merito all'AIA;
 - la nota prot. n. 18024 del 28.09.2018 con cui l'Enel ha trasmesso i chiarimenti richiesti da ARPA Puglia ed Inail riguardanti le analisi di rischio sanitario dei lavoratori;
 - la nota prot. 22337 del 23.11.2018 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso il parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni.
- Alla luce dei pareri espressi e delle comunicazioni pervenute, con nota prot. 92750 del 10.12.2018, il MiSE ha concluso favorevolmente l'istruttoria procedimentale invitando la Regione Puglia a trasmettere il proprio atto di intesa propedeutico al rilascio della propria determinazione finale.

Considerato che:

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 358 del 11/1/2019, ha trasmesso il contributo tecnico di competenza di cui alla Determinazione n. 163 del 11/9/2018 esprimendo parere regionale favorevole all'esclusione dalle procedure di VIA;
In tale documento si determina *"..di esprimere, ai sensi dell'art 20, comma 3, LR. 11/2001 e s.m.i. nell'ambito del procedimento ministeriale di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio*

reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 28/6/2018 ... parere favorevole condizionato all'esclusione della procedura di VIA per il progetto di realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l'adeguamento al regolamento regionale 26/2013...";

- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 1142 del 12/2/2019, ha espresso il proprio parere, esprimendo valutazioni ai sensi del PPTR e della compatibilità paesaggistica ritenendo *"... il progetto presentato, per i soli aspetti paesaggistici non in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale non comportando le opere una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati, ai soli fini della formalizzazione delle determinazioni regionali richiamate nella suddetta nota n. 144 dle 1471/2019"*:

La nota precisa infine che, *"... con riferimento alla competenza al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ... la Giunta regionale con Deliberazione n. 1152 dell'11/05/2010, a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della LR. 20/2009 e s.m.i., ha attribuito la delega per le Autorizzazioni Paesaggistiche al Comune di Brindisi il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e/o Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica. Pertanto il soggetto richiedente è tenuto ad acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR da parte del Comune di Brindisi."*

Visti:

- la Legge n. 55 del 9 aprile 2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";
- il comma 30 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n.99 che ha modificato la legge n. 55/2002, prevedendo alla disposizione originaria dell'art. 1 comma 2 che "l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa"

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge Regionale n. 7/97 art. 4 c. 4 lettera K e della legge Regionale n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali,

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

approvare l'intesa regionale, ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55, per il progetto presentato da ENEL Produzione S.p.A. relativo alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II" - ENEL Produzione S.p.A - Progetto di realizzazione vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

- di dare atto che, nell'ambito del procedimento è necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, di competenza del Comune di Brindisi delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche con DGR n. 1152 del 11/05/2010;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: dgmereen.div03@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, alla Società ENEL Produzione S.p.A. enelproduzione@pec.enel.it;
- di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE